

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

1.2022
Gennaio

Legge di Bilancio 2022 e principali novità

Sommario

1. Legge di Bilancio 2022	2
--	----------

Riepiloghiamo le principali novità 2022 in materia fiscale e di agevolazioni. Sono altresì previste novità in tema di lavoro e previdenza oggetto della materia di consulenza del lavoro.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF	<p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fino a 15.000,00 euro: 23%; — Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00: euro 25%; — Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00: euro 35%; — Oltre 50.000,00 euro: 43%. <p>Sono inoltre previste modifiche alle detrazioni d'imposta e al "trattamento integrativo della retribuzione".</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (Modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Attività commerciali; — Arti e professioni. <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. Società di capitali, Società di persone, Enti commerciali e non commerciali, Studi associati e Associazioni tra professionisti).</p>
Modifica dell'art. 9 DPR 633/1972 — restrizione ambito di applicazione per servizi di trasporto	<p>All'art. 9 DPR 633/1972 è stato aggiunto l'ultimo comma ai sensi del quale le prestazioni di cui al primo comma n. 2 (cioè trasporti relativi a beni in esportazione, transito e importazione temporanea, nonché in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile art. 69) non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore di servizi di cui al n. 4 (servizi di spedizione relativi ai trasporti non imponibili e servizi relativi alle operazioni doganali). La modifica si applica dal 01.01.2022.</p>
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; — 10% del costo per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; — 5% del costo per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; — Per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; — Per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Argomento	Descrizione
<p>Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>La proroga non interessa il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari o generici (non "4.0") che pertanto spetta per gli investimenti fino al 31.12.2022 (30.06.2023 con acconto di almeno il 20% e accettazione dell'ordine entro il 31.12.2022).</p> <p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; — Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; — Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> – Per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; – Per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; – Per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
<p>Estensione al 2021 della sospensione degli ammortamenti</p>	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-<i>bis</i> ss. del DL 104/2020 convertito che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p>
<p>Rivalutazione dei beni di impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</p>	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni). È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene scelta tale opzione per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del</p>

Argomento	Descrizione
	<p>riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel Modello F24.</p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — A beni materiali; — Ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); — Alle partecipazioni.
<p>Incentivo alle aggregazioni aziendali</p>	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita in capo ai soggetti aventi causa la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro. Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "Bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.</p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio — Proroga</p>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-<i>bis</i> TUIR.</p>
<p>Proroga della detrazione c.d. "Bonus mobili"</p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "Bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022; — 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
<p>Interventi antisismici (Sisma-bonus) — Proroga</p>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il Sisma-bonus di cui ai co. 1-<i>bis</i> ss. dell'art. 16 del DL 63/2013 con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) e anche il c.d. "Sisma-bonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-<i>septies</i>.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici — Proroga</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "Eco-bonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-<i>quater</i>¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'Eco-bonus e il Sisma-bonus.</p>
<p>Superbonus del 110% — Proroga e altre novità</p>	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">— Al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025) per gli interventi effettuati:<ul style="list-style-type: none">– Da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);– Da persone fisiche su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");– Da ONLUS, Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale;— Al 31.12.2023 per gli interventi effettuati da IACP ed "Enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e da Cooperative edilizie a proprietà indivisa a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;— Al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome" o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del Superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. <p>Le novità che la Legge di Bilancio 2022 introduce alla disciplina del Superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">— Nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del Superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;— Nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio a un apposito Decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;— Nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il Superbonus o il "semplice" Sisma-bonus) nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il Bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Nuova detrazione per le barriere architettoniche	<p>Viene introdotto un Bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">— Spetta nella misura del 75%;— Spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;— Deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

Argomento	Descrizione
	<p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 50.000,00 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; — 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; — 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. <p>Anche questo nuovo Bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<p>Proroga del c.d. "Bonus facciate"</p>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "Bonus facciate") di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>
<p>Proroga del c.d. "Bonus verde"</p>	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "Bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024; — Fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
<p>Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</p>	<p>In relazione al Bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013 non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.</p>
<p>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</p>	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai Bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la Legge di Bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi; — Amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali); — Generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "Bonus facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; — Comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
<p>Limite annuo di crediti</p>	<p>È disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro a far data dall'1.1.2022 del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammon-</p>

Argomento	Descrizione
<p>utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale —</p>	<p>tare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Utilizzati in compensazione "orizzontale" nel Modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; — Ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
<p>Incremento a 2 milioni di euro a regime</p>	<p>La Legge di Bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021. Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p>
<p>Posticipazione termine di pagamento cartelle esattoriali</p>	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022 il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni. Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)</p>	<p>Viene disposto che in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo della imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).</p>
<p>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</p>	<p>L'agevolazione "Prima casa <i>under 36</i>" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti <i>under 36</i> anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p>
<p></p>	<ul style="list-style-type: none"> — Nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto; — Nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota <i>II-bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i>, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
<p>Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio</p>	<p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; — Sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui all'art. 1 co. 837 L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98; — Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

Argomento	Descrizione
<p>Rinvio di “Plastic tax” e “Sugar tax”</p>	<p>— Non è subordinata alle autorizzazioni ex artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (<i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.</p> <p>È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative alle imposte sul consumo:</p> <p>— Dei manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic tax”);</p> <p>— Delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “Sugar tax”).</p>
<p>Misure per il sostegno al credito delle imprese</p>	<p>È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <p>— Dall’1.4.2022 la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);</p> <p>— La garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta all’80% a partire dall’1.1.2022 e dall’1.4.2022 il rilascio della garanzia è subordinato al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).</p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore di Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> del DL 23/2020).</p> <p>Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <p>— L’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;</p> <p>— La garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);</p> <p>— Le operazioni finanziarie concesse per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.</p> <p>Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p>Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>Green New Deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la Legge di Bilancio nei limiti di impegno assumibili da questa fissati annualmente.</p>
<p>Legge Sabatini</p>	<p>Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.</p>
<p>Nuovo importo finanziabile con microcredito</p>	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385).</p> <p>Si prevede, inoltre:</p> <p>— L’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;</p> <p>— La possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.</p> <p>Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevederanno una durata</p>

Argomento	Descrizione
Contrasto della povertà educativa minorile	dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale. Viene inoltre esteso sino al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di un credito d'imposta pari al 75%, dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

